



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MOLINARI e DELLA SETA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009**

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati

ONOREVOLI SENATORI. - Il 98 per cento delle foche uccise sono cuccioli con meno di 3 mesi di vita. Nel 2001 un *team* internazionale di veterinari ha condotto degli esami su un campione di foche uccise: il rapporto finale svela che il 42 per cento sono state scuoiate vive. Ogni anno giornalisti e associazioni animaliste, in particolare la LAV (Lega Antivivisezione), documentano gli abusi che avvengono durante la caccia di questi animali. Negli ultimi anni l'*International fund for animal welfare* (IFAW) ha filmato più di 660 violazioni della legge, documentando la pratica di bastonare i piccoli cuccioli di foche inermi con un apposito strumento (*hakapick*) di circa 70 cm di lunghezza, di trascinarle sul ghiaccio con l'uncino metallico situato sull'estremità dell'arma, di lasciarle agonizzare diversi minuti prima di ucciderle e spesso di scuoiarle vive.

Solo in Groelandia 130.000 piccole foche vengono uccise ogni anno durante una caccia poco regolamentata.

Nel febbraio del 2003 il Department of Fisheries and Ocean canadese ha incrementato la quota di esemplari che possono essere uccisi, giustificando questa scelta con motivazioni economiche, sociali ed ecologiche ed affermando che la maggioranza delle foche viene soppressa nel modo più indolore possibile. Ricerche scientifiche, studi e rapporti dimostrano che la realtà è un'altra: le foche vengono uccise per fornire al mercato europeo e mondiale una serie di prodotti ricavati da: pelle, grasso, olio e organi genitali maschili.

Negli ultimi anni l'impegno collettivo delle associazioni di diversi paesi, riunite nella campagna internazionale contro la caccia alle foche (coordinata in Italia dalla

LAV), ha fatto importanti passi in avanti verso la fine del massacro.

Nel 1972 gli Stati Uniti bandiscono l'importazione e l'esportazione di tutti i prodotti derivanti da mammiferi marini (foche comprese).

Nel 2005 il Parlamento austriaco adottò all'unanimità una risoluzione che condanna la caccia alle foche e ne chiede la chiusura del mercato.

Nel 2006 il Messico vietò l'importazione e l'esportazione di tutti i prodotti derivanti da mammiferi marini (foche comprese). Con il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 marzo 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006, l'Italia introdusse il bando all'importazione di pelli di foca. Il Parlamento europeo l'11 settembre 2006 approvò una dichiarazione scritta con la richiesta alla Commissione europea di predisporre una proposta legislativa per vietare la commercializzazione e l'importazione di prodotti derivanti dalla caccia alle foche

Successivamente l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa votò la risoluzione contro la caccia alle foche proposta dalla LAV, che impegnava la Commissione europea a predisporre una nuova normativa che vietasse, in tutto il territorio europeo, l'importazione di prodotti derivanti dall'uccisione delle foche. Il Parlamento tedesco votò all'unanimità la risoluzione che chieda al Governo di adottare un primo divieto d'importazione di questi prodotti, in attesa di un bando dell'Unione europea.

Nel 2007 il Parlamento belga votò all'unanimità una legge che vietava l'importazione dei prodotti derivati da foche. Il Belgio è stato il primo Paese europeo a chiudere le frontiere al commercio di tali prodotti, in-

viando un chiaro messaggio al Governo canadese.

Con una lettera dello scorso 27 gennaio 2009, l'associazione animalista LAV ci invita ad approvare un provvedimento di legge che fermi questa strage di cuccioli di foca.

È importante evidenziare che nella scorsa legislatura fu approvato all'unanimità un testo (in sede deliberante, dalla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, il 21 dicembre 2007) che a causa della prematura interruzione della XV legislatura, non è stato possibile approvare definitivamente.

Per i suddetti motivi e per rispondere concretamente all'appello rivoltoci intendiamo presentare un disegno di legge che riprende quello presentato nella XV legislatura (atto Senato n. 1511) per iniziativa di alcuni senatori del centro sinistra.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo, con il quale si propone di modificare la legge 20 luglio 2004, n. 189, che già contiene il divieto di utilizzo per fini

commerciali di pelli o pellicce di cani o gatti; il ddl in questione, prevede di aggiungere le foche al divieto già previsto per le pelli di cani e gatti, estendendolo anche ai prodotti derivati; inoltre, mira ad accrescere le funzioni dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

L'ordinamento comunitario ha disciplinato solo parzialmente la materia, in quanto la direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (modificata dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989) ha vietato espressamente l'importazione a fini commerciali nel territorio dell'Unione europea delle pelli di cuccioli di foca.

L'Italia, peraltro, era già intervenuta in materia con il decreto del Ministro del commercio con l'estero dell'8 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 18 luglio 1978, sottoponendo a regime autorizzatorio l'importazione delle pelli di foca in generale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata* e *Pagophilus Groenlandicus*) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'attività di vigilanza e repressione della violazione dei divieti di cui al comma 1-bis è svolta altresì dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni».